



3449/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ac

pu ecc.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Concessionario per la riscossione - Insolvenza - Credito dell'ente impositore - Per il riscosso - Natura - Ammissione al passivo - Privilegio ex art. 2752 - Fondamento.

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Rel. Consigliere -

Ud. 18/01/2016 - PU

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

R.G.N. 21363/2014
non 3649

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21363-2014 proposto da:

SERVIZI SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata in ROMA,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

364
16

COMUNE di _____ in persona del Sindaco e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,


_____ della Giunta Comunale di _____ e giusta procura a
margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 368/2014 del TRIBUNALE di ROMA del
30/07/2014, depositato l'08/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
ANTONIO GENOVESE;

udito l'Avvocato Domenico _____ difensore del
controricorrente che si riporta agli scritti ed insiste per il rigetto del
ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che il Tribunale di Roma, ha accolto l'opposizione allo stato passivo
fallimentare della **Servizi srl in A. S.** proposta dal **Comune di**

_____ ed ha stabilito che il credito dell'ente locale verso la concessionaria
della riscossione dei propri tributi, in relazione alle somme riscosse dai
contribuenti, ha natura tributaria e, pertanto, privilegiata ai sensi dell'art. 2752
c.c.;

che, secondo il Tribunale, le somme riscosse dal concessionario formerebbero
oggetto di un credito tributario da parte dell'ente impositore quand'anche tali
somme siano ancora in disponibilità del concessionario, trattandosi di una
detenzione nell'interesse della P.A., per il tempo strettamente necessario a
completare l'*iter* amministrativo di rimborso all'Amministrazione destinataria
di quell'importo, che non inciderebbe sulla natura del credito;

che, inoltre, quanto agli interessi essi andavano ammessi, nella misura
convenzionalmente pattuita, come interessi moratori (ed esclusione di quelli
legali), dal di del dovuto sino alla data della verifica;

che, avverso tale decisione la soccombente A. S. ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi con il quale lamenta violazioni di legge (gli

artt. 2752 c.c. e 12 e 14 disp. gen., e l'art. 2749, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.);

che il Comune resiste con controricorso.

Considerato che, con il primo dei due mezzi di ricorso (Violazione e falsa applicazione degli artt. 2752 c.c. e 12 e 14 disp. gen), la ricorrente ha censurato la decisione del Tribunale in quanto avrebbe fatto applicazione analogica della norma contenuta nell'art. 2752 c.c., non consentita dalla previsione dell'art. 14 disp. gen., in quanto – in mancanza di una specifica norma di legge e di una apposita disciplina contrattuale, idonea a garantire l'ente locale dal caso dell'insolvenza del concessionario -, avrebbe dimenticato che l'obbligazione del concessionario avrebbe natura contrattuale essendo la risultante finale di operazioni di rendicontazione del *quantum* dell'imposta, avente natura privilegiata, delle sanzioni, che tale natura non avrebbero, e degli interessi, aventi tale natura solo entro certi limiti temporali, al netto del corrispettivo faggio spettante al concessionario, come pattuito negozialmente; che, pertanto, in tal modo, il debito tributario si verrebbe a confondere con il patrimonio del concessionario e renderebbe impossibile la conservazione di una diversità di disciplina rispetto alle singole voci che compongono il debito fiscale;

che con il secondo motivo (Violazione e falsa applicazione dell'art. 2749 c.c.), la ricorrente ha censurato la decisione del Tribunale in quanto avrebbe violato il diritto vivente (riferimento a Cass. n. 16084 del 2012) ammettendo il credito da interessi convenzionali e moratori, interamente in privilegio;

*

che il primo motivo non ha pregio in quanto, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, sia pure in materia di opere pubbliche (Sez. 1, Sentenza n. 4214 del 2012) ~~che~~ con riguardo al rapporto che s'instaura tra il concedente ed il concessionario, «non è configurabile un rapporto di mandato»;

che, infatti, come insegna la dottrina più autorevole, i provvedimenti concessori hanno ad oggetto interessi a beni della vita che non possono formare oggetto degli atti di autonomia privata, in quanto sono riservati a pubblici poteri;

che l'incardinazione del privato nell'amministrazione è più intensa con riguardo alle «concessioni di funzioni» che, in senso lato, potrebbero ricondursi alla figura della «concessione di pubblico servizio in senso soggettivo», dal momento che – in tali casi - ci si trova dinanzi a funzioni di cui l'ente pubblico è titolare per legge e per cui viene conferita la titolarità ad un imprenditore esterno il quale «diviene un elemento che compone, per i profili soggettivi, una struttura amministrativa», com'è proprio il caso della «concessione esattoriale» ove, com'è stato detto, «il concessionario diviene titolare di un'attività pubblica, nel senso di appartenente all'ente pubblico» essendo la potestà impositiva «una potestà connessa alla potestà sovrana, quindi per definizione spettante allo Stato» sicché, in questi casi, in sostanza, si verifica «una sorta di incardinazione del concessionario nell'apparato amministrativo dell'amministrazione concedente»;

che, peraltro, la riforma della riscossione, attuata con il d.P.R. n. 43/1988, ha ampiamente dilatato la sfera delle funzioni di riscossione coattiva demandate ai concessionari e consentito (art. 68) ai concessionari di ottenere anche la funzione di procedere alla riscossione coattiva dei tributi locali, onde la riforma

attuata con il menzionato d.P.R. n. 43/1988 ha segnato il passaggio dal «sistema esattoriale al sistema dei concessionari»;

che, ancor oggi, l'esazione continua ad espletarsi sempre tramite l'affidamento del compito ad un concessionario in forza di un atto amministrativo avente natura di concessione, a cui sono stati attribuiti finanche poteri investigativi e di autotutela esecutiva, al punto che la riscossione delle entrate oggi – secondo una acuta dottrina - si situerebbe nella fase di "applicazione" della norma tributaria;

che, pertanto, non può essere accolta la tesi del ricorrente secondo cui quanto riscosso dal concessionario delle imposte comunali si sarebbe disperso nell'attivo patrimoniale della società e, perciò, avrebbe perso quei caratteri propri dell'entrata fiscale, per divenire un provento privo di riferimento alla causa del suo pagamento;

che, infatti, come sopra sinteticamente riportato, il rapporto tra l'ente impositore ed il concessionario non è un rapporto privatistico di mandato, ma un rapporto concessorio, articolato sulle scansioni delle potestà di diritto pubblico perché finalizzato a riscuotere i tributi, con l'obbligo di riversarli all'ente impositore, detratto l'aggio convenuto;

che, di conseguenza, quanto incassato resta ancorato alla finalità pubblicistica cui i tributi sono funzionali, onde il credito ad essi corrispondenti, per quanto già riscosso dai contribuenti, legittimante forma oggetto di ammissione al passivo in via privilegiata, ai sensi dell'art. 2752 c.c.;

che, a tal specifico proposito, questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenze nn. 4861 del 2010, 11417 del 2012, 26125 del 2013) ha già affermato il principio di diritto secondo cui *«Il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l'IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell'art. 2752, primo comma, cod. civ., che ha esteso il privilegio a tale credito, ad opera dell'art. 39 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, conv. con modif. nella legge 29 novembre 2007, n. 222, dovendosi ritenere la previsione del privilegio implicitamente inclusa in tale norma, in forza di una consentita interpretazione estensiva della stessa, come confermato dall'art. 23, comma 37, del d.l. del 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella legge 15 luglio 2011, n. 111.»*, cui questo Collegio intende dare continuità, in quanto pienamente condiviso, anche in questa sede;

che il secondo mezzo di ricorso è, invece, inammissibile sia perché tardivamente proposto (nella comparsa conclusionale, in sede di opposizione allo stato passivo) sia perché neppure autosufficiente, in quanto privo dei termini completi dell'estensione del censurato provvedimento di ammissione (restando insufficiente quanto riportato alla fine della p. 12 del ricorso per cassazione);

che la novità della questione principale oggetto del ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali;

che, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-*quater* all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Respinge il ricorso e compensa le spese processuali di questo grado.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-^{1a} sezione civile della Corte di cassazione, il 18 gennaio 2016, dai magistrati sopra indicati.

Il Consigliere Estensore
Francesco Antonio Genovese



Il Presidente
Massimo Dogliotti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
22 FEB 2016



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI

